

COMUNE DI MONTERIGGIONI - (PROVINCIA DI SIENA)

Allegato A2

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Rep. ___ / ___

Con la presente scrittura privata,

TRA

- il Comune di Monteriggioni (nel prosieguo definito Comune), con sede in Monteriggioni - via Cassia Nord n. 150 - C.F. e P.I. 00224550525, legalmente rappresentato dal Responsabile dell'Area "Affari Generali Socio-Educativa" _____, nato a _____ il _____, autorizzato giusto il decreto del Sindaco n. ___ del _____ il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto;

- e l'Avvocato _____ con studio _____ c.f. _____
(di seguito "il legale");

PREMESSO CHE:

- ***con delibera _____ si è autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio***
_____;

- il professionista incaricato è stato individuato nel rispetto degli indirizzi di cui alla delibera GC 109/2020 "Atto di indirizzo per la formazione di un elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento degli incarichi legali per la consulenza legale e per la tutela e rappresentanza del Comune dinanzi le autorità giudiziarie" ed il suo nominativo è contenuto nell'elenco dei professionisti accreditati ed approvato con det. n. _____;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Il Comune di Monteriggioni conferisce all'avv. _____
incarico di difesa e patrocinio legale per la difesa

Art. 2 - Il legale, si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, per un corrispettivo pari **ad €** _____ **oltre**

CAP e IVA. Tale somma deve ritenersi omnicomprensiva per la difesa dell'Ente nel presente grado di giudizio.

Art. 3 - Per il sostegno alle spese di causa il Comune, potrà corrispondere acconti, dietro richiesta del legale incaricato, in misura non superiore al 50%.

Art. 4 - Il legale s'impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Il legale incaricato proporrà ogni conseguente soluzione tecnico/professionale idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 5 - Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

Art. 6 - L'incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico

testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del cc.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Il Legale incaricato dichiara inoltre che, ai sensi del D. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" **non sussistono:**

- cause di inconfiribilita' di incarichi non risultando condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione (Capo II d. lgs. n. 39/2013);
- cause di inconfiribilita' in quanto soggetto non proveniente da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni (Capo III d. lgs. n. 39/2013);
- cause di inconfiribilita' in quanto soggetto non proveniente da precedenti incarichi in organo politico di livello regionale e locale (Capo IV d. lgs. n. 39/2013);

Art. 7 - Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Art. 8 - Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del

Comune, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 9 - Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.

Art. 10 - La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art- 11 - Le parti, ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si informano reciprocamente, si danno atto e il relativo consenso che tratteranno i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 12 - Il presente disciplinare, redatto in unico originale, è letto ed approvato dalle parti interessate, le quali lo sottoscrivono con dispositivo di firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e sarà registrato soltanto in caso d'uso.

Per il Comune di Monteriggioni – *

Il Legale incaricato- Avvocato *

()Documento informatico sottoscritto*

con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005